



Città di Caserta

Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA
PRESSO I MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO DI VIA RUTA**

(approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 26.02.2009)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA PRESSO I MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO DI VIA RUTA

Indice

- Articolo 1** *Struttura e fonti*
- Articolo 2** *Area mercatale ed orario di vendita*
- Articolo 3** *Concessioni*
- Articolo 4** *Posteggi riservati agli agricoltori diretti*
- Articolo 5** *Preposto alla vendita*
- Articolo 6** *Scambio dei posteggi*
- Articolo 7** *Vendita in giorni festivi*
- Articolo 8** *Numeri e tipologia dei posteggi*
- Articolo 9** *Norme igienico sanitarie*
- Articolo 10** *Canone di concessione*
- Articolo 11** *Spuntisti*
- Articolo 12** *Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente*
- Articolo 13** *Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione*
- Articolo 14** *Decadenza, rinuncia e sospensione dalla concessione*
- Articolo 15** *Revoca della concessione*
- Articolo 16** *Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione*
- Articolo 17** *Accessi all'area di vendita*
- Articolo 18** *Ampliamento dei posteggi*
- Articolo 19** *Miglioria e trasferimento*
- Articolo 20** *Obblighi dell'operatore*
- Articolo 21** *Subentri e vulture*
- Articolo 22** *Divieti*
- Articolo 23** *Atti dannosi agli impianti del mercato*
- Articolo 24** *Diritti di istruttoria*
- Articolo 25** *Sanzioni*
- Articolo 26** *Proventi*
- Articolo 26** *Abrogazioni e rinvio*
- Articolo 27** *Entrata in vigore*

PRESSO I MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO DI VIA RUTA

Articolo 1 *Generalità, definizioni*

1. Il presente Regolamento è costituito da n° 27 articoli relativi allo svolgimento delle attività di vendita presso i mercati settimanali del sabato e mercoledì di Via Ruta.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in sede fissa (posteggi) nell'ambito della struttura mercatale di via Ruta, è disciplinato dalle norme di cui al D.L.gs. del 31/03/98 n°114 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalla Legge Regionale n°1 del 07/01/00.
3. Per “*Spunta*” si intende l'operazione per la quale, all'inizio dell'orario di vendita di mercati o fiere, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori assegnatari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.
4. Per “*Spuntista*” si intende l'operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all'inizio dell'orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente

Articolo 2 *Area mercatale ed orario di vendita*

1. Le attività commerciali su area pubblica in sede fissa (posteggi) si svolgono sull'area pubblica di via Ruta presso i mercati del mercoledì' e sabato istituiti con delibera di Consiglio Comunale n° --- del -----.
2. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area entro le ore 6.30. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo estivo, nel periodo invernale l'orario di accesso è fissato alle ore 7.00 e l'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
3. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato al comma 5, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui agli artt. 8 e 9.
4. Il singolo posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite.

Articolo 3 *Concessioni*

1. La concessione del singolo posteggio e relativa Aut.ne Amm.va per il commercio su aree pubbliche di tipo A) ai sensi del D.Lgs. n°114/98 e della Legge Regionale n° 1 del 07/01/00 si consegue mediante partecipazione ad apposito bando di concorso pubblicato sul BURC della Regione Campania.
2. La singola concessione di posteggio ha validità decennale. Il concessionario del singolo posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto-convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge.
2. I posteggi risultanti liberi a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia : a) possono essere concessi per trasferimento agli assegnatari di posteggio, previa apposita domanda; b) sono messi a bando di concorso pubblico che sarà regolarmente pubblicato sul BURC.

Articolo 4 *Posteggi riservati agli agricoltori diretti*

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge 59/63- D.L.gs. n°228 del 18/05/01) che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene su relativa richiesta e sulla base delle disponibilità, secondo il criterio cronologico.
3. Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.L.gs. n°228/01.
4. L'istanza oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al registro delle imprese, sez. agricola ed agli estremi dell'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specifica dei

prodotti proveniente esclusivamente dalla relativa azienda, di cui si intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n°228/01.

5. La singola concessione di posteggio ha validità decennale. Il singolo concessionario di posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto- convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge.

6. Il sub ingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.

Articolo 5 *Preposto alla vendita*

1. Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, che comunque devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

Articolo 6 *Scambio dei posteggi*

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione comunale.

2. Le domande possono essere presentate congiuntamente o separatamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

3. L'Ufficio preposto, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà -previa verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei richiedenti in ordine ai pagamenti del canone di concessione e Tarsu- accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

4. Nei casi di scambio di posteggio i termini iniziale e finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati in origine.

5. L'istanza è rigettata qualora la proposta di scambio potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del mercato o comportare una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

Articolo 7 *Vendita in giorni festivi*

1. Qualora lo svolgimento dei mercati venisse casualmente a coincidere con una festività, il Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria nazionalmente riconosciute, può consentire lo svolgimento del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno di mercato.

Articolo 8 *Numeri e tipologia dei posteggi*

1. Nelle schede allegate sono riportate le planimetrie, i numeri, la percentuale riservata agli agricoltori diretti e le tipologie dei singoli posteggi.

Articolo 9 *Norme igienico sanitarie*

1. L'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitari, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 10 *Canone di concessione*

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione nelle modalità stabilite dal contratto - convenzione di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 11 *Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)*

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni di cui all'art.28 lett.a) e b) del D.Lgs.114/98.

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari- non alimentari- produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
6. Nell'ambito del mercato:
 - a. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
 - b. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
8. Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione di posteggio al richiedente spuntista per mancanza di disponibilità giornaliera vale, in ogni caso, come presenza di spunta.
9. Gli "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto entro le ore 6.30 nel periodo estivo ed entro le ore 7.00 nel periodo invernale.

Articolo 12 *Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente*

1. Ai fini di quanto al precedente articolo, il numero di presenze è rilevato dall'Ufficio competente, prima dell'effettuazione di ogni mercato.
2. A parità di presenze attestate, la precedenza è accordata al soggetto che vanta la maggiore anzianità di attività desumibile dal certificato di iscrizione al registro delle Imprese della camera di Commercio.
3. L'assegnazione temporanea del posteggio per l'attività di spunta, è demandata al personale dell'Ufficio Comunale competente sulla base dei criteri sopraindicati e della del. di G.C. n°1441 del 05/08/97.
4. Il personale dell'Ufficio Comunale mostra le disponibilità giornaliere sulla pianta planimetrica dei mercati, provvede al rilascio del permesso giornaliero(o ad annotare l'indisponibilità di posteggi liberi) e alla trasmissione del singolo report al Settore Sviluppo Economico Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, per i provvedimenti consequenziali.

Articolo 13 *Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione*

1. Il singolo concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al successivo art. 12, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'orario di apertura del mercato. E' considerato assente anche il concessionario del posteggio che abbandoni il posteggio prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del Canone di occupazione suolo.

Art. 14 *Decadenza, rinuncia e sospensione dalla concessione*

1. Il singolo titolare di assegnazione di posteggio decade dalla concessione:
 - a) per violazione delle norme dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 29 del D.L.gs. n°114/98 e s.m.i;
 - b) qualora il titolare non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, in un anno solare, salvo il caso, in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie,comunicare al Settore Sviluppo Economico-Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche con apposita certificazione, art.29 comma 4 del D.Lgs. n°114/98

- c) per mancato pagamento del canone di concessione nei termini stabiliti dal contratto di cui al precedente art. 7 comma 5;
 - d) perdita della qualità di agricoltore diretto;
2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 241/90 e s.m.i.;
 3. La rinuncia dell'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata al Settore Sviluppo Economico Attività Produttive, Ufficio Aree Pubbliche;
 4. La sospensione delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata al Settore Sviluppo Economico- Attività Produttive;

Art. 15 *Revoca della concessione*

1. Il Sindaco può revocare la concessione del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente.

Art. 16 *Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione*

1. L'Autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n°114/98;
- b) mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'interessato dell'autorizzazione e adeguatamente documentata;
- c) mancato ritiro della stessa entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio;

2. L'Autorizzazione è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente art.12 .

3. L'Autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e per le violazioni di cui al D.Lgs. n°114/98 art.29. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 D.Lgs. n°114/98, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Articolo 17 *Accessi all'area di vendita*

1. E' consentito l'accesso ai mercati mediante automarket, furgone e/o autovettura ad uso promiscuo, comunque intestati all'assegnatario o in comodato.

2. Per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi devono essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria (registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n°852/04 e della D.G.R. n°797 del 16/06/06).

Articolo 18 *Ampliamento dei posteggi*

1. Il Comune può autorizzare l'ampliamento delle superfici dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti Cosap e Tarsu. La regolare

posizione in ordine ai pagamenti Cosap e Tarsu, dovrà essere comprovata da concessionario richiedente.

Articolo 19 *Miglioria e trasferimento*

1. E' possibile presentare istanza di trasferimento su posteggio che dovesse risultare libero nel medesimo settore merceologico, a condizione che questo abbia le medesime caratteristiche dimensionali e di servizi del posteggio in concessione al richiedente.
2. Prima di procedere alla pubblicazione di eventuali bandi di assegnazione dei posteggi liberi, l'Ufficio provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione della miglitoria ferma restando la verifica della regolarità tecnica della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti Cosap e Tarsu.
3. Nell' istanza deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglitoria.
4. Le istanze di miglitoria sono valutate e secondo l'ordine dei seguenti criteri :
 - a) data di presentazione o di spedizione a mezzo raccomandata A/R della domanda;
 - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d) a parità di condizione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, con precedenza al più anziano.
5. Nel caso di miglitoria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 20 *Obblighi dell'operatore*

1. L'operatore non può, per nessun motivo : a) eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato; b) cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio; c) occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta e al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.
2. L'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato con l'obbligo di collocarlo a spalla con l'automezzo del posteggio retrostante, come indicato sulla pianta planimetrica allegata. In ogni caso non deve ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. L'operatore è tenuto ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire gli accessi pedonali all'area mercatale.
5. La tenda o la tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad un'altezza di almeno mt. 2,00 da terra e deve essere contenuta obbligatoriamente nei limiti della superficie assegnata. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n°114/98
7. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree ad esso dedicate, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, delle Ordinanze emanate dal Ministero della Sanità, ed è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria. E' vietato porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.
8. Per esigenze di carattere igienico-sanitarie, gli operatori che commercializzano animali vivi, piante, fiori, concimi, fertilizzanti, non possono esercitare su posteggi confinanti con quelli individuati per la vendita dei prodotti alimentari (anche da parte di agricoltori diretti).
9. L'operatore deve esibire l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. L'eventuale subentrante, fino al rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad esibire, ai fini dell'esercizio dell'attività, la ricevuta originale di presentazione della comunicazione di subingresso di cui al successivo art. 21 comma 2. L'esibizione della semplice

copia fotostatica dell'autorizzazione, ancorché autenticata non consente l'esercizio dell'attività mercatale.

10. Con l'utilizzo del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.

11. L'operatore è tenuto ad esercitare la propria attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività.

12. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli operatori e degli addetti al mercato.

13. L'operatore è tenuto ad adempiere ed osservare tutte disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge sulla merce esposta.

15. L'operatore non può in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta.

16. L'operatore è tenuto a curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature;

17. L'operatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

Articolo 21 *Subentri e vulture*

1. La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa nei termini di Legge.

2. Il subentrante è tenuto, pena la decadenza e perdita del diritto di subingresso, ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro sei mesi dalla stipula del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.

3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai relativi allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'Autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente art. 12 ai fini della decadenza dal posteggio.

5. Il trasferimento dell'assegnazione del posteggio è subordinato:

a) alla regolarità della posizione del cedente in ordine ai pagamenti COSAP e TAR SU.

b) al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività da parte del subentrante di cui al all'art.5 del D.Lgs. n°114/98 ed alla legge Regionale n°1 del 07/01/00; .

6. La durata della concessione del posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Articolo 22 *Divieti*

1. E' vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusioni suoni.

2. Durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a raccogliere ed a conferire i rifiuti secondo i principi della raccolta differenziata (carta, plastica e qualsiasi altro materiale) in idonei contenitori, che l'operatore avrà cura di procurarsi.

3. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti accumulati nei contenitori dai singoli esercenti, devono essere depositati, a cura dei singoli operatori, nei contenitori insistenti sull'area mercatale messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.

4. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

5. I banchi di vendita, gli autobanchi, e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 23 *Atti dannosi agli impianti del mercato*

1. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso l' area mercatale.

3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste da presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche da terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 24 *Diritti di istruttoria*

1. Qualsiasi istanza relativa a autorizzazioni, subentri, volture, ampliamento, trasferimento di posteggio, ecc. deve essere presentata in competente bollo al Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria e dell'eventuale diritto di sopralluogo di cui Delibera di Giunta n° 89 del 05/03/08. La non ottemperanza di quanto sopra comporterà l'improcedibilità/archiviazione della pratica.

Articolo 25 *Sanzioni*

1. La recidiva di violazioni amministrative comporta la sospensione dell'attività per un periodo da un minimo di tre giornate mercatali ad un massimo di venti giornate mercatali, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n°114/98.

2. La violazione delle norme del presente regolamento, se non sanzionata da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni, è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 300,00.

3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n°114/98. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 114/98.

Articolo 26 *Proventi*

1. Spettano all'Amm.ne Comunale i proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento.

2. I proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua Legge, saranno ripartite tra le seguenti finalità:

- acquisto di mezzi e strumenti tecnologici;
- creazione e/o miglioramenti delle aree fieristiche o mercatali;
- ripristino o risanamento di aree mercatali danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 26 *Abrogazioni e rinvio*

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in sede fissa presso i mercati del mercoledì' e sabato di via Ruta di via Ruta

2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative in materia di commercio su aree pubbliche

Articolo 27 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo gg-15 dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Caserta, Giugno 2008

Regolamento redatto dall'ing. Marcello Iovino e dalla sig.ra Maria Marmorale